



A. Zambetti Srl
manufatti in cemento

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 - Termini di consegna e spedizione. I termini di consegna sono approssimativi e gli eventuali ritardi causati da qualsiasi ragione, come mancanza di manodopera, rottura di mezzi di trasporto o di carico, scioperi, guerre, epidemie, ecc. non possono dare luogo né a pretese di danni né ad annullamento parziale o totale della fornitura.

Art. 2 - Trasporti. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino; è esclusa ogni ns. responsabilità per avarie, ammanchi, ritardi nelle consegne ecc. **LO SCARICO È SEMPRE ESCLUSO. Tutti gli imballaggi sono a carico del Committente e sono fatturati con la merce.** Per quelli cui è prevista la resa, come listelli, bancali ecc., questa deve avvenire entro 20 giorni dalla consegna, al nostro domicilio ed a spese del Committente. **In questo caso sarà accreditato il corrispondente importo, dedotto il 20% a titolo di nolo.**

Art. 3 - Qualità della merce. La venditrice non assume alcuna responsabilità per l'impiego dei suoi prodotti. Gli eventuali reclami sulla qualità della merce dovranno essere presentati a mezzo raccomandata **entro 8 giorni dalla consegna.** In caso di reclamo accettato la nostra responsabilità sarà limitata a ricevere di ritorno in porto franco il materiale difettoso ed a sostituirlo. In ogni caso è escluso per il Committente ogni diritto all'annullamento totale o parziale dell'ordine e/o **ad indennizzi di sorta e/o alla sospensione del pagamento del materiale fornito.**

Art. 4 - Colore ed efflorescenze . La venditrice non garantisce le colorazioni che, per la natura stessa dei materiali impiegati, devono intendersi approssimative. Il colore delle campionature è puramente indicativo e può variare di tonalità anche all'interno dello stesso lotto, senza costituire difetto di prodotto. **Le efflorescenze sono un fenomeno naturale e non costituiscono difetto di prodotto.**

Art. 5 - Il collaudo, se richiesto, deve essere eseguito nei nostri cantieri. Collaudati o no, quando i materiali escono dai nostri cantieri, cessa su di essi la ns. responsabilità.

Art. 6 - Norme per il sollevamento. Sollevare un solo prodotto per volta. E' assolutamente vietato sollevare i prodotti utilizzando le grappe presenti in quanto le stesse sono ad esclusivo uso in fase di produzione. Si declina ogni responsabilità dovuta all'errato sollevamento e all'inosservanza della regola di cui sopra.

Art. 7 - I contratti, le offerte in ogni modo presentate, le eventuali varianti e gli accordi di qualsiasi genere, in ogni modo intervenuti con ns. agenti o con noi, s'intenderanno perfezionati e valevoli soltanto dietro nostre conferme scritte.

Art. 8 - Tutte le dimensioni ed i pesi indicati nelle offerte e nei nostri cataloghi sono teorici ed approssimativi. Si esclude ogni nostra responsabilità per divergenze riscontrate nella messa in opera o nel trasporto.

Art. 9 - Qualora siano state convenute rese di merce, dovranno essere consegnate nel nostro cantiere in Gorle. **Sarà accreditato il corrispondente importo, dedotto il 20% per scarico e magazzinaggio.**

Art. 10 - I pagamenti devono essere eseguiti al ns. domicilio in GORLE entro il termine di scadenza stabilito e senza deduzioni o sconti all'infuori di quelli preventivamente pattuiti. Mancando della rimessa alla scadenza, ci riterremo autorizzati, a copertura del credito, ad agire per via legale. Tutte le spese che saranno incontrate per il recupero dei crediti non regolati alla scadenza saranno a carico del Committente. **Oltre il termine stabilito decorreranno gli interessi regolari di mora.**

Art. 11 - Tutte le condizioni contenute nelle offerte, s'intendono accettate dal Committente senza riserve di sorta col conferimento dell'ordinazione data sotto qualunque forma e con la firma, anche se di un dipendente, delle bolle di consegna.

Art. 12 - L'I.V.A. od altre imposte simili che venissero in obbligo in futuro, sono sempre escluse dal prezzo dei manufatti, e perciò sono a carico del Committente.

Art. 13 - Tutti i listini, salvo precisi e diversi accordi, **NON SONO PER NOI VINCOLANTI** e possono essere da noi modificati in qualsiasi momento anche senza alcun preavviso.

Art. 14 - Per ogni e qualsiasi controversia, viene riconosciuto unico competente per ambo le parti il Foro di Bergamo.